



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /
DIRIGENTE STAFF

ANTONELLO BARRETTA

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
147	05/09/2025	5017	07

Oggetto:

***Ordinanza ingiunzione di pagamento ex art. 18 L. 689/81, per la violazione del combinato disposto di cui agli articoli 124 co.1 e 133 co. 2 del d.lgs. 152/2006. Illecito amministrativo accertato dall'ARPAC dipartimento di Caserta, con nota di contestazione 35967/2021.
Trasgressore: Sindaco del Comune di Fontegreca all'epoca dei fatti. Obbligato in solido:
Comune di Fontegreca.***

IL DIRIGENTE

VISTO

- Che l'ARPAC – Dipartimento di Caserta effettuava, presso l'Insediamento Depuratore rete fognaria comunale sita nel comune di Fontegreca (CE), in data 27/05/2021, un sopralluogo i cui esiti sono riportati nel verbale 34/GC/21;
- Che, per quanto di competenza di questo Ufficio, è emerso:
- *«Dalle attività svolte risulta che, come dettagliato nel verbale di sopralluogo, e' stata riscontrata la presenza di uno scarico di acque reflue urbane, non depurato e non autorizzato, proveniente dallo sfioratore di piena, posto in testa all'impianto, ubicato nel punto di coordinate geografiche UTM WGS84 33N Est 431396 Nord 4589054, che risultava in bypass al momento del sopralluogo. Lo sfioratore era attivo in assenza di pioggia nelle 24 ore precedenti ed in assenza di pioggia all'atto del sopralluogo, in violazione dell'art. 124 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., cui sono applicabili le sanzioni amministrative di cui all'art. 133 comma 2, dello stesso D.Lgs 152/2006 e s.m.i..»;*
- Che, pertanto, con nota 39967/2021, ARPAC contestava al sig. ****OMISSIS***, la violazione dell'art. 124 co. 1 sanzionato dall'art. 133 co. 2 del D.lgs. 152/2006;
- Che sono pervenute, da parte dell'interessato, memorie difensive scritte e richiesta di audizione personale in data 07/07/2021 PG 361331 del 08/07/2021;
- Che l'audizione si teneva in data 26/05/2025 il cui verbale è stato acquisito al PG/2025/0350912 del 14/07/2025 Che tutti gli atti sopra richiamati si intendono qui integralmente riportati.

RILEVATO

- Che i verbali e la contestazione in oggetto risultano correttamente e tempestivamente notificati;
- Che il sig. *OMISSIS*, in sede di audizione si riportava a tutti gli scritti difensivi e dichiarava: «La violazione contestata con ratto oggetto delle presenti osservazioni è quella prevista e contemplata all'art. 124 comma I del D.lgs n. 152/2006 s.m.i, ovvero testualmente "Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati". Orbene si osserva che l'impianto di trattamento e depurazione comunale delle acque reflue urbane sito in località Marganetallo è munito di Autorizzazione Unica Ambientale n. 02 del 25.09.20 I g alla quale integralmente si rinvia. In particolare, appare utile per quanto qui ci occupa sottolineare che nella medesima AUA è stabilito che "il gestore deve rispettare le condizioni e prescrizioni generali previste dal D.Lgs 152/2006, dagli atti a base dell'affidamento del servizio e dalla presente autorizzazione"; inoltre " lo scarico deve avvenire senza utilizzo di condutture di bypass di trattamento dell'impianto depurativo salvo lo scaricatore di piena in testa all'impianto di depurazione e gli altri scaricatori di pieno asserviti alla rete fognaria comunale i cui scarichi si intendono autorizzati a corpo con il presente provvedimento fino alla sua scadenza. Gli scaricatori devono essere usati in caso eventi meteorici eccezionali che determinano problemi di contenimento dei reflui e a condizione che vengano rispettati i limiti minimi di diluizione o delle portate stabilite dalla normativa vigente.
- *In realtà è la legge stessa a prevedere per le reti fognarie la liceità di "scolmatori di piena" e cioè di un sistema all' interno della rete fognaria finalizzato a garantire, durante eventi meteorici di rilievo, che il refluo fognario giunga al depuratore più o meno sempre allo stesso livello di concentrazione. In altri termini, in caso di pioggia, le acque in eccesso, miste ai liquami civili e industriali, vengono direttamente recapitate a un corpo idrico superficiale senza passare attraverso il depuratore. Secondo la legge, lo scolmatore deve entrare in funzione per portate che superano di 3-5 volte la portata media, in tempo secco. Si deve tuttavia distinguere tra scolmatore che si attiva in occasione di fenomeni piovosi, assicurando l'apporto di diluizione sulla base del quale è stato calcolato, e quello che, invece, scarica regolarmente reflui urbani nel corpo idrico recettore anche se non cade una goccia d'acqua piovana. Nel primo caso, il corretto funzionamento dello scolmatore, vale a dire la sua attivazione con scarico di reflui in continuo, è solamente quello che si verifica in concomitanza con un anomalo ingresso di acque bianche nella rete fognaria, generalmente connesso a fenomeni di abbondanti piogge. Diverso è il secondo caso prospettato, indice di un afflusso anomalo alla rete*

fognaria, non determinato da acque bianche e quindi comunque irregolare dove è necessario intervenire e far intervenire chi di dovere perché il disfunzionamento cessi. Solo in queste occasioni, se nessuno interviene, è giuridicamente corretto contestare lo scarico non autorizzato In altre parole, per non essere assoggettato ai limiti tabellari previsti dal D.lgs. n. 152 lo scaricatore deve funzionare in maniera corretta, e cioè attivarsi solo in presenza di fenomeni meteorologici di una certa rilevanza, ovverosia, soltanto a seguito dell'ingresso di acque bianche o comunque di reflui fognari conseguentemente molto diluiti, come tali generalmente rientranti nei limiti tabellari. Sul punto si evidenzia che nel corso del sopralluogo effettuato in data 27.05.2021, pur in assenza di eventi meteorici in atto, non si è tenuto conto delle particolari caratteristiche morfologiche del territorio ove è ubicato il comune di Fontegreca, alle pendici dei monti del Matese, per cui la pioggia abbondante anche di alcuni giorni precedenti, nonché lo scioglimento delle nevi invernali conseguenti all'innalzamento delle temperature, impiegano vani giorni per arrivare nei territori posti alle pendici. Ciò ha determinato, in maniera del tutto eccezionale ed estemporanea, un livello di acqua di ingresso nell'impianto tale da determinare un "troppo pieno" contenuto che ha attivato lo sfioratore di testa nel rispetto dei limiti minimi di diluizione e, delle portate stabilite dalla normativa vigente. Tant'è che nel verbale di sopralluogo da cui è scaturita la contestazione della violazione de qua, non si annoverano altre contestazioni circa i limiti minimi di diluizione o altro. Infatti, nel verbale di sopralluogo citato si legge: "punto 4: nella vasca di equalizzazione e sollevamento sono installate n. 2 pompe, che risultano essere collegate dal punto di vista idraulico mediante tubazione in plastica corrugata alla vasca di ossidazione, mentre elettricamente sono collegate ad un quadro di comando posto all'interno di un vano tecnico, tramite cavi elettrici esterni: dal controllo del quadro elettrico di comando, le pompe risultavano essere in marcia, in dettaglio, una settata in modalità automatica e l'altra in manuale;

- punto 6: è stato richiesto all'operatore della ditta di effettuare una misurazione della concentrazione dei fanghi attivi, presenti nella vasca di ossidazione biologica. Tale misurazione è stata effettuata mediante cono imhoff non riscontrando la presenza di fanghi;
- punto 7: la clorazione avviene mediante una pompa dosatrice che attinge ipoclorito di sodio posto all'interno di un contenitore in plastica di circa 1 mc: la pompa dosatrice risulta essere regolarmente in funzione ed il contenitore era quasi completamente pieno;
- punto 9: in merito ai reflui prodotti dall'impianto la ditta ISSAN ha dichiarato che l'impianto in oggetto non produce fanghi, fornendo dichiarazione inoltrata al sindaco rif. Prot. N. 72-21/ 11.02.2021;
- punto 10: è stato visionato il registro di carico e scarico vidimato in data 03.04.2020 dalla Camera di Commercio Industria e Artigianato Molise, detto registro non riporta alcuna annotazione: A ciò si vuole aggiungere che in data 20.05.2021 su richiesta della ditta ISSAN la società Gasbarrino srl laboratori chimici effettuava prelievo di campione di acqua reflua grezza e depurata presso il depuratore a servizio del comune di Fontegreca (Ce) rapporto di prova n. 1418/0112021 con il seguente esito: "giudizio campione acqua depurata. Campione regolamentare", Alla luce di tutto quanto osservato si evidenzia come a fronte dell'accertato corretto funzionamento dell'impianto di depurazione e dei rifiuti, la violazione contestata si fonda solo ed unicamente sulla presenza dello sfioratore di piena posto in testa all'impianto, attivo in assenza di precipitazioni meteoriche, senza accertamento di violazioni in merito al superamento dei limiti minimi di diluizione e delle portate stabilite dalla normativa vigente. Il suddetto sfioratore era attivo ma non in bypass, con un livello modesto di troppo pieno a causa delle acque meteoriche e delle acque derivanti dallo scioglimento delle nevi provenienti dalle cime delle montagne a ridosso del territorio comunale di Fontegreca. Per concludere dunque non vi è alcuno scarico di acque reflue urbane non depurate non autorizzato tale da giustificare la violazione contestata. Lo scarico delle acque, infatti, è effettuato senza utilizzo di condutture di bypass di trattamento dell'impianto depurativo, come previsto dalla normativa vigente e dalla medesima AUA "salvo lo scaricatore di piena in testa all'impianto di depurazione e gli altri scaricatori di piena asserviti alla rete fognaria comunale, i cui scarichi si intendono autorizzati a corpo, usati in caso di eventi meteorici eccezionali (come nel caso di specie che determinano problemi di

contenimento dei reflui nel rispetto dei limiti minimi di diluizione e delle portate stabilite dalla normativa vigente.

- Infine, per completezza delle esposizioni innanzi effettuate si osserva che il Comune di Fontegreca ha riscontrato problematiche relative al funzionamento dell'impianto di depurazione per esclusiva responsabilità della precedente società di gestione e manutenzione del sito, la Ecogreensrl, nei confronti della quale l'ente comunale si è riservato di agire in giudizio. Nelle more è stata attivata procedura di affidamento a nuova società di gestione conclusasi con determina Reg. Serv. N. 20 del 02.03.2020 n. 41 del Reg. Gen. che affidava i lavori di ripristino e manutenzione del depuratore comunale sito in località Marganatello alla società ISSAN di *****OMISSIS*****. Di ciò, il Dipartimento provinciale di Caserta Arpac è stato edotto con nota Prot. N. 557 del 05.03.2020. Inoltre, i lavori di ammodernamento dell'impianto di depurazione sono previsti nel piano di "Risanamento ambientale attraverso il miglioramento della rete fognaria" finanziati dalla Regione Campania, la cui procedura di affidamento dei lavori di ampliamento e miglioramento della rete fognaria oltre che dell'ammodernamento dell'impianto di depurazione è tuttora in corso, come da nota prot. 1198 del 03.06.2021 inviato alla deputazione che legge per conoscenza.
- *Alla luce di quanto sopra esposto a titolo di chiarimento, si precisa che ad oggi l'impianto di depurazione sito nella località Marganatello in tenimento del Comune di Fontegreca, autorizzato a mezzo AUA n. 2 del 25.09.2018, non è oggetto di alcuna modifica sostanziale ai sensi dell'art. 2 "Direttiva Tecnica Rcgionale Indirizzi sul periodo di avvio, di arresto e per l'eventualità di guasti degli impianti di depurazione" approvata con DGR n. 259/2012 Regione Campania, tale da rendere necessario richiedere preventivamente una nuova autorizzazione allo scarico con periodo di transizione per il ritorno alle condizioni di regime ai sensi dell'art. 9 della citata direttiva. Infatti, l'impianto come accertato dai verbalizzanti in data 27.05.2021 è perfettamente funzionante e la procedura per l'affidamento dei lavori di ammodernamento dell'impianto di depurazione risulta ancora in fase di avvio, per cui allo stato alcuna modifica sostanziale e di ammodernamento è stata effettuata al sito.»;*
- Che, in sede di audizione, il sig. ***OMISSIS*** dichiarava: «Parliamo di un verbale del 2021 maggio, premetto che ero sindaco dal giugno 2019. Tra le varie cose a cui prestare attenzione c'era anche il depuratore comunale considerando che era datato non era più adeguato alle esigenze del comune data la crescita demografica. È stata affidata la manutenzione ad una ditta esterna Società Ecogreen di Campobasso. Tale ditta non effettuava i controlli periodici mensili e non rispettava le prescrizioni contrattuali col comune. Per tale motivo è intercorsa una corrispondenza con tale società e tali erano le inottemperanze che abbiamo anche dovuto bloccare i pagamenti alla stessa, decidendo di rescindere il contratto da subito facendo indagine di mercato per ingaggiare un altro gestore del depuratore comunale. Poi, con il covid, c'è stata una serie di problematiche che hanno sviato l'attenzione dalle problematiche generate dal depuratore di Fontegreca, anche considerando che trattasi di un comune di piccole dimensioni e non disponeva delle risorse utili a rifunzionalizzare il depuratore. Il finanziamento ricevuto da parte della Regione Campania ricomprendeva anche i lavori alla rete fognaria ed al depuratore. Riguardo al verbale del maggio 2021, si parla di un by pass. Non era un by pass costante ma solo uno sfioramento occasionale. È vero che non c'erano piogge al momento del sopralluogo ma il depuratore è a valle del comune e del massiccio del Matese e, vuoi le settimane precedenti in cui è piovuto vuoi lo scioglimento delle nevi dal Massiccio del Matese, queste acque arrivavano in ritardo rispetto agli eventi meteorici verificatisi, dovuto soprattutto alle piogge abbondanti dei giorni precedenti. Quanto dichiaro è stato accertato anche dalla Ditta Issan di Isernia che gestiva il depuratore all'epoca della contestazione. Successivamente sono iniziati i lavori di ammodernamento del depuratore. La ditta Issan, che manuteneva il depuratore, effettuava controlli sulla qualità delle acque ed erano tutti risultati regolari»;

- Che ARPAC esprimeva parere in merito alle considerazioni di cui sopra: *«si rappresenta che le considerazioni riportate dal Comune quali causa di attivazione dello sfioratore ovvero la liceità degli sfioratori di piena in caso di eventi meteorici di rilievo, non risultano pertinenti al caso in questione. Infatti, non solo all'atto del sopralluogo non erano in corso precipitazioni meteoriche né se ne sono verificate durante i giorni precedenti, ma – come riportato nella nota prot. n. 38243 del 23.06.2021 inoltrata dalla Ditta ISSAN attuale manutentrice dell'impianto – risulta che “la criticità maggiore è l'abbondanza di acque in entrata, sicuramente determinata dalla mancata divisione delle acque bianche con quelle nere, una prova evidente è la rigogliosa sorgente di acqua a pochi metri ivi presente e che, confluendo nel depuratore, ne compromette pesantemente la sua funzione. Come già premesso, rammentiamo come le acque in ingresso sono sempre abbondantissime soprattutto dopo eventi atmosferici, nel periodo dello scioglimento delle nevi ed, endemicamente, per la presenza delle polle che confluiscono le preziose acque sorgive nell'impianto. Rappresentiamo altresì come in occasione di piogge torrenziali, o particolari condizioni meteoriche, il sito ove insiste il depuratore è spesso soggetto ad inondazione”. Pertanto, l'attivazione dello sfioratore a servizio del Depuratore Comunale di Fontegreca avviene anche in assenza di eventi meteorici eccezionali (unica circostanza in cui detta attivazione risulterebbe contemplata dalla vigente normativa), e nel caso del sopralluogo effettuato il 27.05.2021 detta attivazione è da imputarsi a problematiche di tipo strutturale ben rappresentate dalla Ditta sopra citata (mancata divisione delle acque bianche con quelle nere). Alla luce di quanto sopra rappresentato, si conferma in toto il contenuto delle contestazioni di illecito amministrativo, inoltrate dallo scrivente Dipartimento con nota prot. ARPAC n. 35967 del 14.06.2021, e si chiede all'Autorità Competente di adottare i provvedimenti consequenziali.»*

CONSIDERATO IN DIRITTO

- Che, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 152/2006: *“Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati”*;
- Che, ai sensi dell'art. 133 co. 2 del D.lgs. 152/2006: *“Chiunque apra o comunque effettui scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 124, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa da seimila euro a sessantamila euro. Nell'ipotesi di scarichi relativi ad edifici isolati adibiti ad uso abitativo la sanzione è da seicento euro a tremila euro.”*;
- Che il D.lgs. 152/2006 prevede, all'art. 135, che “in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede, con ordinanza ingiunzione ai sensi degli articoli 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la provincia autonoma nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 133, comma 8, per le quali è competente il comune, fatte salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità”;
- Che la Giunta Regionale della Campania, A.G.C. 05 Settore Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, con Decreto Dirigenziale n. 242 del 24/06/2011, pubblicato sul Bollettino Ufficiale Della Regione Campania n.72 del 21 novembre 2011, ha decretato i “criteri di applicazione dei parametri intermedi dei valori limite delle sanzioni stabiliti dal D.Lgs. 152 del 2006 e ss.mm.ii.”
- Che l'art. 11 della L. 689/1981 elenca i parametri di valutazione per la determinazione dell'ammontare della sanzione entro i limiti edittali.
- Con delibera di G.R. n. 478 del 10/9/2012 e s.m.i., modificata dalla D.G.R.C. n. 528 del 04/10/2012 e dalla D.G.R. n. 619 dell'8/11/2016, le competenze in materia di applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni di cui all'art. 133 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., sono state attribuite alle UOD- Autorizzazioni Ambientali Rifiuti della Regione Campania, ognuna competente nell'Ambito del proprio territorio provinciale.

CONSIDERATO IN FATTO

- Che tutto quanto sopra valutato, in particolare tenendo conto del puntuale parere ARPAC, non sussistono esimenti nei confronti del sig. ****OMISSIS***;
- Che, pertanto, la sanzione per la violazione dell'art. 124 co.1, in applicazione delle disposizioni della L.689/81 e del D.D. RC 242 del 24/06/2011, ammonta ad **€ 6.000,00 (Seimila/00)**.

VISTO

- L'art. 124 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- L'art. 133 del D. Lgs 152/06 e s.m.i.;
- L'art. 135 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- La L. n. 689/81 e s.m.i.;
- La D.G.R.C. n. 245 del 31/05/2011;
- La D.G.R.C. n. 478 del 10/09/2012;
- La D.G.R.C. 528 del 4/10/2012;
- Il D.D. n. 242 del 24/06/2011;
- Il Decreto Presidenziale Regione Campania n. 38 del 27/03/2022.
- Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal dott. Fabio Diana e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della espressa dichiarazione resa dal medesimo responsabile con prot. n. 434770 del 05/09/2025 (alla quale sono anche allegate le dichiarazioni rese da questi e dal sottoscrittore del presente provvedimento, dalle quali si prende atto di assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, per il presente procedimento)

DECRETA

- Di _____ ingiungere _____ al _____ sig. ****OMISSIS****
****OMISSIS****, Sindaco del Comune di Fontegreca all'epoca dei fatti in qualità di trasgressore, ed al Comune di Fontegreca, in qualità di obbligato in solido, il pagamento della somma € 6.000,00 (Seimila/00) oltre eventuali spese di notifica, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della notifica del presente atto, per la violazione del combinato disposto degli artt. 124 co. 1 e 133 co. 2 del D.Lgs 152/2006 di cui alla nota di contestazione in oggetto, prodotta dall'ARPAC - Dipartimento di Caserta.

COMUNICA

- Che il pagamento dovrà essere effettuato con Sistema PagoPA attraverso il link: https://mypay.regione.campania.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=R_CAMPAN&redirectUrl=home.html alla sezione: altre tipologie di pagamento
- ****OMISSIS*** - Codice tributo: 531
Oppure
- Comune di Fontegreca – codice tributo 519
- Che l'interessato dovrà fornire prova dell'avvenuto pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente decreto di Ordinanza-ingiunzione, tramite pec all'indirizzo uod.501707@pec.regione.campania.it oppure tramite posta ordinaria all'indirizzo Viale Carlo III - 81020 San Nicola la Strada (CE) ex C.I.A.P.I., mediante trasmissione dell'attestazione originale dell'avvenuto pagamento.

AVVERTE

- Che, ai sensi degli artt. 22 e 22 bis della L. 689/81 e s.m.i., avverso il presente provvedimento di ingiunzione, l'interessato, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del medesimo atto, può proporre opposizione mediante ricorso da presentare, a pena di inammissibilità, presso la Cancelleria del Tribunale del luogo ove è stata commessa la violazione, allegando copia del processo verbale di contestazione;

- Che, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, questa Amministrazione procederà alla riscossione secondo quanto previsto dall'art. 27 della L. 689/1981. Il recupero delle somme dovute potrà avvenire mediante l'iscrizione dei crediti nei ruoli dell'Agenzia delle entrate – riscossione, secondo le procedure previste dal Titolo II del d.p.r. 602/1973;
- Che, per questa sanzione, non è consentito il pagamento in misura ridotta così come sancito dall'art 135 ultimo comma D.Lgs. 152/2006;
- Che è facoltà dell'ingiunto richiedere, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, la rateizzazione del pagamento a questa UOD la quale si riserverà di decidere in merito, in osservanza dell'art. 26 L.689/1981;
- Il presente decreto sarà consultabile sul sito della Regione Campania, nella sezione Casa di Vetro.

MODALITA' DI NOTIFICA

- La notifica ai destinatari del presente atto viene effettuata a mezzo pec. In caso di impossibilità di procedere alla notifica telematica al/ai trasgressore/i, la stessa avverrà a mezzo raccomandata a/r con costi a carico del destinatario quantificati nella lettera di trasmissione. Lo stesso atto viene notificato, per conoscenza, all'Autorità che ha elevato la contestazione.

DOTT. ANTONELLO BARRETTA